

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI

Cod.T403-R3C

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario e la Richiesta di adesione, **deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione dell'opzione.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.



Assicurazioni Internazionali di Previdenza

GRUPPO SANPAOLO IMI

SOMMARIO

Scheda Sintetica	pag. 2
1. Informazioni generali	2
2. Caratteristiche dell'opzione	2
3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte	2
4. Costi	3
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Interna separata	3
Nota Informativa	4
A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione	4
B. Informazioni sulla prestazione assicurativa e sulle garanzie offerte	4
C. Informazioni sulla Gestione Interna Separata	7
D. Informazioni sui costi e regime fiscale	8
E. Altre informazioni sul contratto	10
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni	11
Condizioni di Assicurazione	14
Art. 1 Le prestazioni assicurate	14
Art. 2 I costi	14
Art. 3 L'entrata in vigore dell'opzione in rendita, la durata e i limiti all'esercizio dell'opzione	14
Art. 4 La rivalutazione della rendita	14
Art. 5 Il riscatto	14
Art. 6 I prestiti	14
Art. 7 Il pegno	14
Art. 8 Non pignorabilità e non sequestrabilità	15
Art. 9 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	15
Art. 10 I Beneficiari	15
Art. 11 Le tasse e le imposte	16
Art. 12 I riferimenti a norme di legge	16
Art. 13 Il Foro competente	16
Clausola di Rivalutazione	17
Regolamento di Fondo PREVIDENZA	18
Glossario	19
Richiesta di adesione	21

SCHEDA SINTETICA

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI COD. T403-R3C

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi derivanti dall'esercizio dell'opzione.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (in forma abbreviata A.I.P. S.p.A.) – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A.

1.b) Denominazione dell'opzione

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI – COD. T403-R3C

1.c) Tipologia dell'opzione

Le prestazioni erogate a fronte dell'esercizio dell'opzione sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi denominata FONDO PREVIDENZA.

1.d) Durata

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato. Durante la corresponsione della rendita non è possibile richiedere il riscatto.

2. Caratteristiche dell'opzione

L'esercizio del diritto di opzione ha la finalità di convertire il capitale maturato alla scadenza contrattuale in una serie di flussi di reddito, pagabili in rate annuali posticipate, che si rivalutano nel tempo. Ciascuna rata di rendita è da corrispondere in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita.

Il Contraente può scegliere la durata (5 o 10 anni) durante la quale avrà la certezza che la Compagnia liquiderà le rate di rendita all'Assicurato o, in caso di decesso di questo, al Beneficiario designato al momento di scelta dell'opzione.

Maggiori dettagli, relativi allo sviluppo delle prestazioni di rendita, sono contenuti nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione F della Nota Informativa al fine di consentire una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte

L'esercizio della presente opzione dà origine alle seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato	
Rendita Immediata Vitalizia	Il pagamento immediato all'Assicurato indicato in polizza dal Contraente di una rendita certa, per 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Rendita Immediata Vitalizia	In caso di decesso dell'Assicurato prima che siano trascorsi 5 o 10 anni, il pagamento ad un Beneficiario designato dal Contraente, di una rendita fino alla scadenza prescelta dal Contraente (5 o 10 anni).
-----------------------------	---

La garanzia di rivalutazione annua minima è pari allo 0%. È previsto il consolidamento dei risultati via via raggiunti poichè le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite e, pertanto, in ciascun anno la rendita iniziale assicurata non può mai diminuire, indipendentemente dai risultati conseguiti da FONDO PREVIDENZA. L'Impresa, inoltre, riconosce in via anticipata nel calcolo della suddetta rendita iniziale un tasso tecnico del 3% annuo composto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di gestione dei contratti e di erogare le rate di rendita, preleva un costo percentuale su ogni rata di rendita secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sulle rate di rendita e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "FONDO PREVIDENZA" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato da FONDO PREVIDENZA	Rendimento riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	5,18%	4,40%	4,93%	2,7%
2002	5,09%	4,33%	4,67%	2,5%
2003	4,03%	3,43%	3,73%	2,5%
2004	4,10%	3,49%	3,59%	2,0%
2005	3,73%	3,17%	3,16%	1,70%

Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

A.I.P. S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Mario Greco
L'Amministratore Delegato



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (in forma abbreviata A.I.P. S.p.A.) è una Compagnia di assicurazione soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A. che ha sede legale e direzione generale in corso Cairoli, 1 - 10123 Torino – Italia - tel. 011.092.1 - fax. 011.092.92.92 e Uffici amministrativi in via U. Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia - tel. 02.3051.1 - fax 02.3051.2950 e in via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia - tel. 06.357.1 - fax 06.3571.4509 sito internet www.aipassicura.com indirizzo di posta elettronica relazioniconiclienti@aipassicura.com.

È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004. La Società di revisione dell'impresa è PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale e amministrativa in via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano – Italia.

2. Conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi. La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati e il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione interna separata.

B. Informazioni sulla prestazione assicurativa e sulle garanzie offerte

3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato.

L'Assicurato, alla scadenza del contratto, deve avere un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è pari a 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è pari a 10 anni.

Alla scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a pagare la rendita annua certa all'Assicurato per un periodo di tempo determinato e, successivamente, la rendita vitalizia fintanto che quest'ultimo resta in vita.

Il Contraente può scegliere una rendita certa per 5 o 10 anni; ciò significa che, in caso di decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta al Beneficiario designato fino al raggiungimento del numero di annualità prescelte dal Contraente (5 o 10 anni).

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato.

La Compagnia garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita, certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, dovuta finché egli sarà in vita. La rendita è pagata in rate posticipate annuali. Pertanto la prima rata di rendita viene corrisposta dopo un anno dalla data di scadenza del contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Al decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta - ad ogni ricorrenza annuale del contratto - al Beneficiario designato in polizza (oppure, in caso di decesso, ai suoi eredi legittimi) per tutta la durata scelta dal Contraente (5 o 10 anni).

Garanzie offerte

La garanzia di rivalutazione annua minima è pari allo 0%. La Compagnia riconosce definitivamente in via anticipata nel calcolo della rendita iniziale un tasso tecnico del 3% annuo composto; la rendita si rivaluta sulla base del risultato del FONDO PREVIDENZA, scontando il rendimento già attribuito così come dettagliatamente definito al successivo punto 4.

Ai fini della determinazione della rendita annua certa vengono applicati i tassi di conversione contenuti nelle seguenti Tabelle (A e B), che variano a seconda della durata, del sesso, dell'età e della data di nascita dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Per determinare l'importo della rendita iniziale occorre moltiplicare il capitale maturato a scadenza per il coefficiente (indicato nella Tabella A o nella Tabella B, a seconda della durata prescelta) distinto per età (corretta così come indicato nella Tabella C) e sesso dell'Assicurato.

Tabella A - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia

Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
18	0,03555	0,03434	42	0,04353	0,04067	66	0,07300	0,06245
19	0,03574	0,03450	43	0,04410	0,04110	67	0,07561	0,06439
20	0,03595	0,03466	44	0,04470	0,04155	68	0,07844	0,06650
21	0,03616	0,03484	45	0,04533	0,04203	69	0,08149	0,06880
22	0,03637	0,03501	46	0,04599	0,04252	70	0,08479	0,07131
23	0,03660	0,03520	47	0,04669	0,04305	71	0,08835	0,07405
24	0,03684	0,03539	48	0,04742	0,04360	72	0,09218	0,07706
25	0,03708	0,03559	49	0,04820	0,04417	73	0,09632	0,08035
26	0,03734	0,03580	50	0,04903	0,04479	74	0,10076	0,08396
27	0,03760	0,03602	51	0,04990	0,04544	75	0,10552	0,08792
28	0,03788	0,03625	52	0,05083	0,04613	76	0,11061	0,09227
29	0,03817	0,03648	53	0,05182	0,04686	77	0,11601	0,09704
30	0,03848	0,03673	54	0,05288	0,04763	78	0,12174	0,10227
31	0,03880	0,03699	55	0,05400	0,04846	79	0,12778	0,10797
32	0,03913	0,03725	56	0,05519	0,04934	80	0,13410	0,11418
33	0,03948	0,03753	57	0,05647	0,05027	81	0,14067	0,12088
34	0,03985	0,03782	58	0,05783	0,05127	82	0,14739	0,12806
35	0,04023	0,03813	59	0,05928	0,05235	83	0,15418	0,13565
36	0,04064	0,03844	60	0,06084	0,05349	84	0,16091	0,14355
37	0,04106	0,03878	61	0,06252	0,05472	85	0,16746	0,15161
38	0,04151	0,03912	62	0,06431	0,05605	86	0,17373	0,15967
39	0,04198	0,03948	63	0,06625	0,05747	87	0,17960	0,16751
40	0,04247	0,03986	64	0,06833	0,05900			
41	0,04299	0,04025	65	0,07058	0,06066			

Tabella B - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia

Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
18	0,03552	0,03433	40	0,04240	0,03982	62	0,06328	0,05578
19	0,03572	0,03449	41	0,04291	0,04021	63	0,06503	0,05715
20	0,03592	0,03466	42	0,04344	0,04062	64	0,06688	0,05863
21	0,03613	0,03483	43	0,04400	0,04105	65	0,06883	0,06021
22	0,03635	0,03501	44	0,04459	0,0415	66	0,07090	0,06191
23	0,03657	0,03519	45	0,04521	0,04197	67	0,07309	0,06373
24	0,03681	0,03539	46	0,04586	0,04247	68	0,07538	0,06569
25	0,03705	0,03559	47	0,04654	0,04298	69	0,07778	0,06779
26	0,03731	0,03579	48	0,04726	0,04353	70	0,08027	0,07004
27	0,03757	0,03601	49	0,04803	0,04411	71	0,08285	0,07246
28	0,03785	0,03624	50	0,04883	0,04472	72	0,08551	0,07503
29	0,03814	0,03647	51	0,04968	0,04536	73	0,08822	0,07776
30	0,03844	0,03672	52	0,05059	0,04604	74	0,09095	0,08064
31	0,03876	0,03697	53	0,05155	0,04677	75	0,09367	0,08365
32	0,03909	0,03724	54	0,05256	0,04753	76	0,09635	0,08678
33	0,03944	0,03751	55	0,05364	0,04835	77	0,09895	0,08997
34	0,03980	0,03780	56	0,05478	0,04921	78	0,10141	0,09319
35	0,04019	0,03811	57	0,05599	0,05014	79	0,10371	0,09636
36	0,04059	0,03842	58	0,05728	0,05112	80	0,10581	0,09943
37	0,04101	0,03875	59	0,05864	0,05217	81	0,10769	0,10231
38	0,04145	0,03909	60	0,06009	0,05329	82	0,10933	0,10494
39	0,04191	0,03945	61	0,06164	0,05449			

Tabella C - Determinazione dell'età "corretta"

Si ottiene invecchiando/ringiovanendo l'età assicurativa (alla scadenza del contratto) dell'Assicurato, in base all'anno di nascita e al sesso, secondo la seguente tabella:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
dal 1908 al 1932	+2	dal 1908 al 1936	+2
dal 1933 al 1941	+1	dal 1937 al 1943	+1
dal 1942 al 1951	0	dal 1944 al 1950	0
dal 1952 al 1965	-1	dal 1951 al 1964	-1
dal 1966 in poi	-2	dal 1965 in poi	-2

Esempio di determinazione della rendita annua iniziale	
Ipotesi di capitale maturato a scadenza	50.000,00 euro
Anno di nascita	1936
Età dell'Assicurato a scadenza	70
Età "corretta" (vedi Tabella C: data dall'età effettiva + 1)	71
Sesso	Maschile
Durata della rendita certa	5 anni
Coefficiente di conversione (vedi Tabella A) calcolata in corrispondenza della durata di 5 anni, dell'età "corretta" (71 anni) e del sesso M	0,08835
Rendita annua iniziale	50.000,00 x 0,08835 = 4.417,50 euro

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni sono collegate a una Gestione Interna Separata dalle altre attività della Compagnia denominata FONDO PREVIDENZA.

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, pari all'85% del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Interna Separata FONDO PREVIDENZA.

A tal fine, il rendimento medio di FONDO PREVIDENZA quale dettagliatamente descritto al punto 3 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 3%, la differenza tra il rendimento attribuito di cui sopra ed il suddetto tasso tecnico. Le maggiorazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione si consolidano e quindi, in ciascun anno, le rate di rendita non possono mai diminuire rispetto all'anno precedente.

Maggiori informazioni relative alla Gestione interna separata sono riportate nella sezione C.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione, si rinvia alla sezione F che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate.

C. Informazioni sulla Gestione interna separata

5. Gestione interna separata

A fronte degli impegni assunti nel presente contratto, la Compagnia ha istituito un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e denominata "Gestione speciale FONDO PREVIDENZA", o più brevemente FONDO PREVIDENZA, disciplinata in base ad uno specifico Regolamento, riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Il FONDO PREVIDENZA, denominato in euro, persegue l'obiettivo di realizzare rendimenti sostanzialmente stabili nel tempo grazie alla contabilizzazione al valore di carico degli attivi presenti in portafoglio. Inoltre, la gestione presenta rendimenti minimi garantiti consolidati che consentono, unitamente alla scelta di appropriati attivi posti a copertura degli impegni assunti, di perseguire una crescita costante nel tempo del valore del capitale.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di FONDO PREVIDENZA realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di FONDO PREVIDENZA al valore medio degli investimenti di FONDO PREVIDENZA.

Il FONDO PREVIDENZA investe prevalentemente in titoli di Stato ed obbligazioni di emittenti nazionali ed esteri ed in minor misura in strumenti finanziari corporate e azionari.

Al 31 dicembre 2005 la composizione di FONDO PREVIDENZA risulta essere la seguente:

Classe di attivi	Valore attivi a copertura al 31 dicembre 2005 (euro)	Peso percentuale
Titoli di stato	370.819.102	85,85%
Titoli obbligazionari	53.265.029	12,33%
Titoli azionari	1.218.424	0,28%
Fondi Comuni di Investimento	1.163.496	0,27%
Altre attività	5.549.583	1,27%
Totale	432.015.634	100%

Il Regolamento di FONDO PREVIDENZA non prevede percentuali minime e massime di investimento nei singoli comparti.

Alla data del 31/12/2005 il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo Sanpaolo IMI non supera complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.

Lo stile di gestione è volto a perseguire gli obiettivi già descritti precedentemente, ossia il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. Pertanto le scelte di investimento si focalizzano principalmente su titoli emessi da Stati e primari Enti sovranazionali, con vita media residua coerente con le passività da coprire. Le componenti corporate ed azionaria sono invece gestite con l'obiettivo di ottenere extra-rendimenti rispetto ai titoli governativi, controllando tuttavia il rischio totale del portafoglio degli attivi. Le classi corporate ed azionaria sono caratterizzate infatti da un maggior rendimento potenziale, ma anche da una maggiore volatilità che è tenuta in considerazione nelle scelte di mix di portafoglio.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la società delegata alla gestione degli attivi è Sanpaolo IMI Asset Management S.G.R. S.p.A.

La gestione di FONDO PREVIDENZA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. lgs. n. 58 del 24/02/1998, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Alla data di redazione del presente Fascicolo informativo, la società incaricata dalla Compagnia è PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento di FONDO PREVIDENZA che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1 Costi gravanti sulla rendita

<i>Costo annuale erogazione rata di rendita</i>	1,25%
---	-------

Tale costo è implicito ed incluso nei coefficienti di calcolo della rendita di cui alla precedente Sezione B, punto 3 Tabella A e Tabella B.

6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Costi applicati sul rendimento di FONDO PREVIDENZA

Commissione trattenuta annualmente sul rendimento medio realizzato da FONDO PREVIDENZA	15%*
--	------

* Aliquota di rendimento retrocesso: 85%

Oneri di gestione sul patrimonio del FONDO PREVIDENZA

Il rendimento medio realizzato dal FONDO PREVIDENZA, quale dettagliatamente descritto al punto 3 del Regolamento, viene determinato al netto degli oneri derivanti dal mandato di gestione che la Compagnia preleva direttamente dai proventi del fondo mediante un'aliquota calcolata in funzione dei patrimoni (comprensivi anche delle gestioni separate) affidati in gestione a Sanpaolo IMI Asset Management SGR S.p.A. come indicato nella tabella successiva.

Patrimoni gestiti	Aliquote
Sui primi 10 miliardi di euro	0,045%
Sulla parte compresa tra 10 e 15 miliardi di euro	0,040%
Sulla parte compresa tra 15 e 20 miliardi di euro	0,030%
Sulla parte eccedente i 20 miliardi di euro	0,020%

Ai fini della determinazione della base di calcolo non sarà considerata la parte dei patrimoni investita in fondi comuni di investimento istituiti e/o gestiti da società appartenenti al Gruppo Sanpaolo IMI.

Il rendimento medio del FONDO PREVIDENZA tiene conto altresì dei costi di certificazione e degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

7. Regime fiscale

Per i contratti che hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 2000 si applica la fiscalità di seguito indicata:

Le rate di rendita vitalizia sono soggette all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, limitatamente al 60% del loro ammontare (art.47, comma 1, lettera h, e art. 48-bis, comma C, del D.P.R. 917/86 "Vecchio T.U.I.R.").

Per i contratti che hanno avuto decorrenza dopo il 1 gennaio 2001 si applica la fiscalità di seguito indicata:

A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale*, costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, e pertanto è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, let. g-quinquies del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.") soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 - ter del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

*Ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. h del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.", sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con Imprese autorizzate dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato che non consentono il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

E. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di esercizio dell'opzione

La prestazione di rendita annua certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia decorre dalla data di scadenza del contratto, purchè il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione.

9. Riscatto

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

12. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

13. Reclami

Il Cliente che non si ritenesse pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, potrà esporre le proprie ragioni all'Assistenza Clienti, Numero Verde 800.233.233. Per le polizze della ex Compagnia Noricum Vita S.p.A. il Numero Verde è 800.122.787. Tali Servizi sono stati appositamente istituiti dalla Compagnia, che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - Relazioni con i Clienti, via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, fax 06.3571.4509, indirizzo di posta elettronica: relazioniconiclienti@aipassicura.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare su richiesta del Contraente, nella fase che precede l'esercizio dell'opzione, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata FONDO PREVIDENZA e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tali informazioni sono sempre disponibili sul sito internet: www.aipassicura.com

15. Informativa durante il periodo di corresponsione della rendita

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto le seguenti informazioni:

- valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'informativa precedente;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'informativa;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata FONDO PREVIDENZA;

- tasso annuo di rendimento retrocesso;
- misura della rivalutazione delle prestazioni.

16. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

17. I Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo della rendita assicurata. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di capitale convertibile in rendita, età, anno di nascita e sesso dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolate sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica la commissione trattata annualmente come indicato al precedente punto 6.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 3% (per effetto dell'applicazione del tasso tecnico del 3% annuo composto riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita annua iniziale)
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1941
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 5.840,00 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 5.672,00 euro

Anni trascorsi	Durata certa 5 anni Rendita annua rivalutata	Durata certa 10 anni
1	5.840,00	5.672,00
2	5.840,00	5.672,00
3	5.840,00	5.672,00
4	5.840,00	5.672,00
5	5.840,00	5.672,00
6	5.840,00	5.672,00
7	5.840,00	5.672,00
8	5.840,00	5.672,00
9	5.840,00	5.672,00
10	5.840,00	5.672,00
...	...	...
15	5.840,00	5.672,00
...	...	...
20	5.840,00	5.672,00
...	...	...

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita annua sopra illustrata rimane sempre costante essendo già comprensiva di un rendimento finanziario riconosciuto dalla Compagnia a titolo definitivo (tasso tecnico del 3% annuo composto).

La rendita annua percepita in ciascun anno per effetto del consolidamento non potrà mai essere inferiore a quella percepita l'anno precedente, indipendentemente dai risultati conseguiti dal FONDO PREVIDENZA.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Aliquota di retrocessione: 85%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,40%
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1941
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni
- Sesso dell' Assicurato: maschile
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 5.840,00 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 5.672,00 euro

Anni trascorsi	Durata certa 5 anni Rendita annua rivalutata	Durata certa 10 anni
1	5.862,66	5.694,01
2	5.885,41	5.716,10
3	5.908,24	5.738,28
4	5.931,17	5.760,54
5	5.954,18	5.782,89
6	5.977,28	5.805,33
7	6.000,47	5.827,86
8	6.023,75	5.850,47
9	6.047,13	5.873,17
10	6.070,59	5.895,96
...	...	...
15	6.189,28	6.011,23
...	...	...
20	6.310,28	6.128,76
...	...	...

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finché l'Assicurato sarà in vita.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di cui sopra sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore dell'Assicurato un beneficio finanziario annuo del 3,4% determinato sulla base del tasso di rendimento annuo indicato dall'ISVAP del 4% e riconoscendo all'Assicurato un'aliquota di retrocessione pari all'85%.

La conseguente misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 3%, la differenza tra detto beneficio finanziario ed il suddetto tasso tecnico.

Le prestazioni, espresse in euro, indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Il costo per l'erogazione della rendita è implicito nei coefficienti di conversione.

A.I.P. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Mario Greco
L'Amministratore Delegato



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI COD. T403-R3C

Art. 1 Le prestazioni assicurate.

A seguito dell'esercizio della presente opzione la Compagnia corrisponderà:

- finchè l'Assicurato è in vita, una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, certa per 5 o 10 anni, ottenuta convertendo il capitale assicurato alla scadenza del contratto in base all'età, alla data di nascita e al sesso dell'Assicurato a tale data. Dopo 5 o 10 anni la rendita sarà vitalizia e verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita;
- in caso di decesso dell'Assicurato, la rata di rendita da corrispondere nei primi 5 o 10 anni sarà corrisposta al Beneficiario designato o, in caso di suo decesso, agli eredi legittimi del Beneficiario designato. Successivamente nulla è più dovuto da parte della Compagnia

Art. 2 I costi.

Le spese rappresentano la parte di rendita trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi derivanti dalla sua corresponsione. La rendita erogata annualmente è già al netto di un importo, a copertura dei costi di erogazione, pari all'1,25%.

È prevista una commissione, trattenuta annualmente sul rendimento realizzato da FONDO PREVIDENZA, pari al 15%.

Art. 3 L'entrata in vigore dell'opzione in rendita, la durata e i limiti all'esercizio dell'opzione.

La prestazione di rendita annua certa per 5 o 10 anni decorre dalla data di scadenza del contratto, purchè il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione e l'Assicurato abbia, alla scadenza del contratto, un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è di 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è di 10 anni.

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni - a scelta del Contraente – fino all'intera vita dell'Assicurato.

Art. 4 La rivalutazione della rendita.

Ad ogni anniversario la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutata aggiungendo alla stessa gli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione definito al successivo punto A della Clausola di Rivalutazione.

Art. 5 Il riscatto.

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

Art. 6 I prestiti.

A fronte della presente opzione non possono essere concessi prestiti.

Art. 7 Il pegno.

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del codice civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 8 Non pignorabilità e non sequestrabilità.

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 9 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta.

Il pagamento di ciascuna rata di rendita da parte della Compagnia è subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato e, in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, del Beneficiario designato.

Per il pagamento della prima rata di rendita da parte della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per il pagamento della prima rata di rendita all'Assicurato:
 - richiesta di adesione, allegata al presente Fascicolo Informativo, firmata dal Contraente e inviata alla Compagnia;
 - indicazione del Beneficiario;
 - autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.
- per il pagamento della prima rata di rendita al Beneficiario conseguente al decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni:
 - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);

Ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà dichiarare la propria esistenza in vita mediante apposita dichiarazione in autocertificazione.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. c/c) sottoscritte dall'Assicurato, o dal Beneficiario, o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

Art. 10 I Beneficiari.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurativa in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate, indicate al precedente Art. 1 "Le prestazioni assicurate".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;

- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 11 Le tasse e le imposte.

Le tasse e le imposte relative alle rate di rendita sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 12 I riferimenti a norme di legge.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 13 Il Foro competente.

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quella del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento di FONDO PREVIDENZA, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, che è pari all'85% del rendimento medio della gestione speciale di FONDO PREVIDENZA.

A tal fine, il rendimento medio di FONDO PREVIDENZA, quale definito al punto 3. del successivo Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione.

Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 3%, la differenza tra il rendimento attribuito di cui sopra ed il suddetto tasso.

B. Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La rivalutazione viene effettuata in base alla misura di rivalutazione fissata al punto A, secondo quanto stabilito all'Art. 4 "La rivalutazione della rendita".

REGOLAMENTO DI FONDO PREVIDENZA

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale Previdenza" ed indicata nel seguito con la sigla "PREVIDENZA".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della "PREVIDENZA".

La gestione della "PREVIDENZA" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione della "PREVIDENZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.03.75 n.136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "PREVIDENZA", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "PREVIDENZA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "PREVIDENZA" stessa.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "PREVIDENZA" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PREVIDENZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "PREVIDENZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "PREVIDENZA".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PREVIDENZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PREVIDENZA" ed in relazione alla certificazione.

Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Compagnia (o Impresa di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere con l'Assicurato e/o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Prospetto annuale della composizione della Gestione interna separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione interna separata.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione interna separata con periodicità annuale.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

La pag. 21 è costituita dalla Richiesta di adesione.

Il presente documento, svolto su un solo lato di 21 fogli, costituisce documento unitario riferibile a A.I.P. S.p.A. nel suo intero contenuto.

RICHIESTA DI ADESIONE

OPZIONE RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI - COD. T403-R3C

Spett.le A.I.P. S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Area Liquidazione
Via Hoepli, 10 - 20121 Milano

Polizza n. _____

DA COMPILARE A CURA
DEL CONTRAENTE

Il Contraente _____, titolare della polizza sopra indicata, **richiede**
(nome e cognome)
di convertire il capitale assicurato dal contratto in una rendita certa da corrispondere, finché
l'Assicurato sarà in vita, in numero di _____ (indicare 5 oppure 10) annualità certe.

Dati del Beneficiario

Cognome: _____ Nome: _____

data di nascita: _____ Codice Fiscale: _____

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto, prima della scelta dell'opzione di rendita certa, il Fascicolo Informativo "Opzione di rendita annua certa per 5 o 10 anni - Cod. T403-R3C" di cui alla Circolare ISVAP 551/D dell'1/3/2005.

Firma del Contraente _____

Luogo e data _____

DA COMPILARE A CURA
DELL'ASSICURATO

Il sottoscritto _____ in qualità di Assicurato, dichiara di essere
(nome e cognome)
in vita e indica le coordinate bancarie per l'accredito della rendita.

Conto Corrente n. _____ intestato a _____

Abi _____ Cab _____ CIN _____

Firma dell'Assicurato _____

Luogo e data _____

L'efficacia della "RICHIESTA DI ADESIONE" è condizionata al completamento e sottoscrizione del presente documento in tutte le sue parti.



Assicurazioni Internazionali di Previdenza

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia

Tel. +39 011 092.1 - Fax +39 011 092.92.92

Uffici Amministrativi: via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano - Italia

Tel. +39 02 3051.1 - Fax +39 02 3051.2950

Capitale Sociale € 294.822.508,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 15/10/1987 n. 17260 (G.U. 27/10/1987 n. 251) e con Provv. 18/11/2004 n. 2316 (G.U. 6/12/2004 n. 286)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A.

